



# COMUNE DI BELMONTE CALABRO

(Provincia di Cosenza)

✉ Viale Michele Bianchi – 87033 Belmonte Calabro - ☎ 0982-400207 ☎0982 400608  
✉ e-mail: belmonte\_calabros@tiscali.it

Prot. n. \_1773 - del \_18 /aprile/2020

## ORDINANZA N. \_17\_

**OGGETTO: NUOVO AGGIORNAMENTO MISURE PROFILATTICHE CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA INFETTIVA CODIV - 19 (ART.50 DEL D.LGS. 267/2000) LIMITAZIONI.**

### IL SINDACO

#### Tenuto conto

che l'Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale;

- **che** lo Stato Italiano, fra altri, per il proprio territorio, ha adottato:

a) il DPM del 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa e amministrativa;

b) i decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e del 9 marzo 2020, recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale, nonché, dal D.P.C.M. dell'11 marzo 2020 e seguenti fino al D.P.C.M. del 10 aprile;

**Richiamato** in particolare Part. 3 comma 1 lettera m) del sopra citato DPCM dell'8.3.2020 a mente del quale: "*chiunque a partire dal 14° giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dalla Organizzazione Mondiale della Sanità, deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria competente per territorio, nonché al proprio medico di Medicina Generale ovvero al pediatra di libera scelta*"

**Che** anche le Regioni hanno adottato provvedimenti relativi alla propria competenza territoriale sanitaria e, in tal senso, anche la Regione Calabria

**VISTE** le Ordinanze del Presidente della Regione n. 1 del 27 febbraio 2020, n. 3 dell'8 marzo 2020, n. 4 del 10 marzo 2020, n.10 del 17/3/2020 e la n°11 del 17/3/2020 nonché le successive fino alla n° 29 del 13 aprile /2020 relativamente alla efficacia e/o alla cessazione di effetti;

**CONSIDERATO** che anche nella Regione Calabria è interessata a prevenire e contrastare il diffondersi di contagio;

**ATTESO** che gli epidemiologici concordano che i giorni a venire necessitano di misure mirate a contrastare l'evolversi del contagio da COVID- 19 con appello a restare a casa ed evitare possibili situazioni di contagio;

**RITENUTO** che la rapida evoluzione della diffusione del Covid- 19 richiede l'assunzione immediata di ogni utile misura di contenimento e gestione, adeguata e proporzionata all'evoluzione della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni ed indirizzi operativi univoci per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

**RITENUTO**, quindi, di imporre alla cittadinanza limitazioni in merito che vadano nella giusta direzione per limitare ed impedire gli effetti da contagio;

**TENUTO CONTO** che le misure, ritenute indispensabili adottare, costituiscono in parte integrazione a fattori Locali ed in parte confermano e /o specificano le disposizioni in materia, emanate dalle Superiori Autorità;

**VISTO** il D.L. del 18/3/2020, n°18, recante “Misure di potenziamento del servizio Sanitario nazionale e di sostegno economico alle famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid -19”, nonché tutti gli Emanati del Ministero della salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri datato 10 aprile/2020, da osservare fino alla data del 03/maggio/2020, ivi inclusi efficacia e/o cessazione di effetti delle precedenti, salvo ulteriori precisazioni ed integrazioni;

**VISTI** l’emanato del Ministro della Salute ed ordinanza n° 12 del Presidente Regione Calabria del 20/03/2020, e successive fino alla n° 29 del 13/aprile 2020;

**VISTI** gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. e ritenuto che vi siano sufficienti motivi per emanare un provvedimento finalizzato a garantire e tutelare la salute pubblica;

**VISTE** le leggi provinciali e Regionali;

**VISTO** il T.U. n. 267/2000;

**DATO ATTO** che il Sindaco in materia di sanità ed igiene pubblica ed ordine pubblico agisce come autorità amministrativa locale;

## **ORDINA**

1) E’ fatto obbligo a tutti i cittadini di Belmonte Calabro di rimanere nelle proprie abitazioni, con decorrenza immediata e fino al 03 maggio 2020, relativamente ai dispositivi contro la diffusione “ COVID-19”.

2) A chiunque, che non sia residente o domiciliato nel Comune di Belmonte Calabro, è fatto divieto di accedere nello stesso territorio comunale, eccezion fatta per motivi di lavoro, di salute, assistere un proprio caro anziano o diversamente abile e motivi “ di assoluta necessità correlati allo svolgimento di attività agricole e piccoli allevamenti ( vedi Ordinanza Regione Calabria n° 32 del 17/04/2020 ), che saranno comprovate con la relativa prescritta autocertificazione, da esibire al personale delegato ai controlli;

3) A far data dal 17.marzo/2020, chiunque abbia fatto ingresso nel territorio comunale di San Lucido, Montebello Ionico, TORANO C., o che si allontanano dai comuni di San Lucido, Montebello, Torano, e/o da comuni sottoposti ad ordinanze restrittive della Regione Calabria, per spostarsi nel comune di Belmonte Calabro per svolgere attività autorizzata di cui, all’art. 2 dell’ordinanza regionale 17.03.2020 e seguenti, devono prendere contatti con le autorità locali e sanitarie al fine di verificare le relative autorizzazioni e se i dispositivi di protezione individuale siano a norma di legge. In caso contrario, chiunque, si deve porre in quarantena obbligatoria e darne immediata comunicazione al medico curante ed alle autorità locali;

4) E’ indicato l’approvvigionamento spesa di famiglia per più giorni invece non è consentito allo stesso nucleo familiare fare la spesa per più di una volta al giorno e nel numero di una persona a famiglia, salvo comprovate esigenze/urgenze;

5) Sono vietati assembramenti ed è vietato sostare su panchine e aree pubbliche (ville, piazze e aree a verde ecc.);

6) E’ vietata qualsiasi attività ludica, sportiva e motoria all’aperto e lungo le strade di Belmonte Calabro. Le predette attività possono essere svolte da soli e solo per motivi di salute in prossimità della propria abitazione e comunque evitando ogni possibile compresenza di altre persone, in possesso di dispositivi anti contagio ( mascherine);

7) Le esigenze dei propri animali di affezione devono essere espletate solo in prossimità della propria abitazione/ domicilio, avendo cura di lasciare pulito i luoghi di bisogno;

8) I dispositivi di protezione sono obbligatori quando si entra negli esercizi commerciali e non, e/o presso gli uffici pubblici;

9) “ Sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti di asporto da



consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

10) Nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza”;

11) la chiusura domenicale e/o giorni festivi di tutti gli esercizi commerciali attualmente autorizzati, segue le norme emanate dal D.P.C.M. 10 aprile e dalla Regione Calabria, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole;

12) Non è consentita giustificazione di ritenuta esigenza/urgenza ( ripetitiva ) a più persone dello stesso nucleo familiare, nell’arco della giornata salvo casi meramente dimostrativi;

13) L’eventuale presenza di accompagnatore può essere consentita per soli motivi di salute, ove sia dimostrativa, indispensabile o certificata, ovvero per motivi di lavoro, qualora si tratti di spostamenti di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare ed in relazione al tragitto da/per luogo di lavoro di uno di essi, secondo norme ( sedile posteriore con dispositivi di mascherina );

14) La pulizia negli stabili, essendo esigenza igienica, è consentita in proprio od ai soli addetti ai lavori, con l’osservanza delle distanze di sicurezza ed ogni norma igienica ( dentro e fuori dagli stabili), mentre possono essere consentiti urgenti e comprovati lavori in proprio di pulizia, derrate alimentari e foraggio/custodia animali, in forma isolata, secondo norme e distanze di sicurezza, nel territorio comunale, evitando contatti con altre persone;

#### INTEGRAZIONI e SPECIFICHE ( Regione Calabria - ordinanza n° 32 del 17/04 2020 )

“ 1.Sono consentiti gli spostamenti all’interno del proprio Comune o verso altri Comuni limitrofi giustificati per motivi di assoluta necessità, correlati allo svolgimento di attività agricole e di conduzione di piccoli allevamenti di animali, da parte di agricoltori amatoriali,effettuati esclusivamente nel pieno rispetto delle misure nazionali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus vigenti e comunque alle seguenti condizioni:

a) che lo spostamento avvenga non più di una volta al giorno;

b) che lo spostamento sia effettuato da un solo componente per ogni nucleo familiare;

c) che le attività da svolgere siano limitate a quelle strettamente necessarie all’attività agricola ed alla gestione degli animali allevati, consistenti nelle minime, ma necessarie operazioni colturali richieste, ovvero per accudire gli animali allevati.

2. Con riferimento ai parchi acquatici, agli stabilimenti balneari e alle concessioni demaniali marittime, previa comunicazione al Prefetto, è ammesso, all’interno dell’area di concessione, lo svolgimento di interventi di manutenzione, sistemazione, pulizia, installazione e allestimenti delle spiagge, senza esecuzione di modifiche o nuove opere. E’ammesso l’accesso alle aree di concessione da parte dei titolari, di personale dipendente o terzi delegati con l’obbligo di adottare ogni misura di contrasto e contenimento della diffusione del contagio negli ambienti di lavoro.

3. Nei Comuni per i quali sono in vigore divieti di allontanamento e di accesso al territorio comunale medesimo, disposti da specifiche Ordinanze del Presidente della Regione Calabria e per l’intera durata delle stesse, nonché per gli ulteriori comuni interessati da successive eventuali particolari Ordinanze del Presidente di contenimento del contagio, per le attività di cui ai punti 1 e 2 della presente ordinanza, sono consentiti gli spostamenti esclusivamente nel territorio comunale giustificati per motivi di assoluta necessità.

4. Le attività di trasformazione di prodotti dolciari rientra nelle attività industriali e non commerciali e, pertanto, non è inibita alle stesse l’attività nei giorni festivi, fermo restando che la stessa deve essere svolta in locali non aperti né accessibili al pubblico, mentre la consegna deve avvenire esclusivamente attraverso la modalità di “consegna a domicilio”, nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto.

Chi organizza le attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una cosiddetta piattaforma – deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personale a distanza inferiore ad 1 metro”.

15) E’ disposta la chiusura del Cimitero Comunale, garantendo solo le operazioni di tumulazione mentre la singola visita, da poter ritenere “ esigenza psicologica “ ed eccezionale, deve osservare ogni regola di sicurezza con apposita mascherina e con divieto di posa floreale od oggettistica sui sepolcri e/o simulacri di non pertinenza;



16) Che tutte le attività esercenti nel Comune di Belmonte Calabro facciano rispettare quanto sancito dai DPCM e dalla presente ordinanza, in riferimento alle distanze da mantenere, all'uso delle mascherine, all'uso dei presidi igienizzanti per le mani all'entrata e all'uscita degli esercizi o all'uso di guanti monouso durante l'acquisito e al controllo dell'afflusso per evitare assembramenti pericolosi.

17) È vietato il commercio ambulante sul territorio comunale di esercenti provenienti da altri comuni, nonché la chiusura di aree di mercato e di tutti gli impianti sportivi.

18) Quanto non espressamente citato, segue i dispositivi D.P.C.M. e della Regione Calabria.

### **DISPONE**

Pubblicazione all'Albo pretorio comunale con trasmissione della presente Ordinanza a:

- Prefettura UTG Cosenza
- ASP Calabria - Provincia di Cosenza.
- Al Presidente della Regione Calabria.
- Alla Polizia Municipale.
- Alla Stazione dei Carabinieri di Belmonte Calabro;
- VV. UU. di Belmonte Calabro.

**DISPONE** altresì,

La presente ordinanza ha validità di proroga ed aggiornamento dell'ordinanza sindacale n° 08 del 21 marzo 2020, con effetto immediato e trova applicazione fino al **03/05/2020**, fatto salvo eventuali deroghe e/o proroghe per disposizione di legge;

**La Polizia Municipale e le altre forze di polizia** sono incaricati di vigilare sul rispetto di quanto disposto, **salvo** che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale;

**Avverso** la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Belmonte Calabro, 18/aprile/2020

IL SINDACO  
Dott. Francesco BRUNO

